

RESOCONTO RIUNIONE DEL 1 OTTOBRE 2015

A margine dell'incontro per il tentativo di conciliazione dello stato di agitazione proclamato in data 20 settembre 2015, il Coordinatore nazionale dell'O.S. USB VVF, Costantino Saporito, chiede chiarimenti sulle recenti circolari emanate dall'Amministrazione sulle modalità di corresponsione delle indennità di specializzazione nelle quali ravvisa un eccesso di interpretazione burocratica delle norme, laddove si ipotizza addirittura "frode allo Stato" nei casi di sostituzione degli assenti dal servizio a vario titolo, in caso di partecipazione ai corsi di formazione, di fruizione delle leggi speciali o di infortunio.

Il Contratto 2002/2005 rimanda a circolari per i nautici le quali non prevedono il mantenimento del brevetto ed il Capo del Corpo, al riguardo, aveva diramato due circolari.

Le recenti disposizioni, ora, prevedono il recupero delle somme indebitamente percepite con effetto retroattivo di almeno i dieci anni.

Il Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie, Dott. Fabio Italia, precisa che le indennità alle quali ha diritto il personale del Corpo Nazionale VV.F. possono essere distinte in ordinarie - fisse e permanenti - ed indennità accessorie.

L'Organizzazione sindacale considera le indennità per le specialità, ovvero per gli elicotteristi, i sommozzatori ed nautici quali indennità ordinarie poiché sono legate allo "status" di specialista del personale. Secondo la sigla, quindi, una volta acquisita detta condizione, il personale specialista ha comunque diritto all'indennità.

Questa condizione giuridica, precisa il Direttore, è ascrivibile all'indennità di rischio che rientra nel trattamento fondamentale.

Secondo la valutazione dell'Amministrazione, così come espresso nella circolare recentemente emanata, le indennità previste per le specialità rientrano fra quelle accessorie, infatti anche dal punto di vista contabile non sono erogate tramite l'istituzione di partite di spesa fisse e continuative ma attraverso le risorse del Fondo di Amministrazione.

Anche dalla natura stessa del pagamento può comprendersi che, oltre al possesso della specializzazione, l'esercizio della funzione è uno dei due presupposti per avere titolo alla corresponsione dell'indennità e pertanto il mancato esercizio della funzione da luogo al venir meno del trattamento economico.

Il quadro ordinamentale dei Vigili del Fuoco, prosegue il Direttore, è assai articolato ed è diverso rispetto agli altri ordinamenti analoghi, quali quelli delle Forze di polizia, con istituti a volte più favorevoli e altri meno: per gli aspetti sfavorevoli si potrebbe intervenire in termini correttivi, per esempio, in sede di esercizio della delega sulla riforma del Decreto Legislativo 217/2005.

Di contro, il Corpo non gode di espresse clausole di salvaguardia nei casi di infortunio per servizio, per i quali sono solo previsti i benefici economici della legge n. 539 del 1950, l'equo indennizzo e le speciali elargizioni per le vittime del servizio e del dovere attribuite secondo la relativa disciplina. In sede di rinnovo contrattuale, propone il Direttore Centrale delle Risorse Finanziarie Dott. Italia, si potrebbe intervenire introducendo una modifica nella struttura retributiva fondamentale del personale del CNVVF, che trasformi l'indennità in questione da emolumento accessorio ed emolumento fondamentale del trattamento economico da erogarsi in via fissa e ciò comunque si ripercuoterà sulla consistenza del Fondo di Amministrazione con una riduzione dello stesso, dovendo dare adeguata copertura finanziaria alla nuova previsione normativa.

Se si volessero trasformare le indennità per il personale specialista in un emolumento collegato allo "status" - come sopra evidenziato - si tratterebbe di intervenire ad un livello "strategico", di competenza dei vertici del Dipartimento, trattandosi di una modifica normativa che si sostanzierebbe nell'istituzione di nuovo un ruolo per gli specialisti.

Di più semplice attuazione, sempre in sede di rinnovo contrattuale o di esercizio della delega legislativa, appare la previsione di una clausola di salvaguardia dell'indennità di cui trattasi, nell'eventualità di infortuni per servizio, in quanto siffatta clausola è prevista per le altre Forze di polizia ad ordinamento civile.

Inoltre, non ritiene veritiero quanto sostenuto dall'Organizzazione sindacale circa la corresponsione dell'indennità agli Specialisti sommozzatori quando svolgono la funzione di Istruttori professionali, in vero avviene il contrario, dato che l'Amministrazione è riuscita a convincere gli Organi di controllo in ordine alla legittimità del pagamento dell'emolumento per il fatto che, proprio in tale funzione, gli Istruttori esercitano la specialità della quale sono titolari.

Il presupposto normativo, comunque, è il medesimo: per poter aver diritto al pagamento bisogna esercitare la funzione.

Il Direttore Centrale, Dott. Fabio Italia, conclude il proprio intervento precisando che, nonostante ogni migliore predisposizione al riguardo, gli approfondimenti effettuati sulla legittimità giuridica alla titolarità dell'indennità di coloro che sono in posizione di distacco sindacale non hanno trovato fondamento al riconoscimento del diritto.

Interviene il Capo Dipartimento, Prefetto Francesco Antonio Musolino, che riassume quanto finora esposto: allo stato della normativa l'interpretazione dell'Amministrazione è sfavorevole alla concessione delle indennità specialistiche, ove non ne venga esercitata la funzione ma, in occasione di prossime revisioni normative, invece, si potrebbe prevedere l'introduzione di clausole di salvaguardia, analogamente a quanto avviene per le Forze di polizia.

Il Capo Dipartimento, ritiene che sul tema sia effettuato un ulteriore approfondimento di carattere generale, soprattutto per quanto riguarda il recupero dell'eventuale credito da parte dell'Amministrazione anche al fine di porre in essere atti che siano in grado di superare il vaglio degli Organi di controllo amministrativo-contabile.

E' necessario effettuare un maggior approfondimento in tempi rapidi, prima di procedere al recupero delle somme che, precisa, non è stato ancora effettuato.

Interviene il Coordinatore nazionale dell'USB VV.F., Costantino Saporito, per precisare che le circolari inviate dal Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie appaiono in contrasto con analoghe disposizioni assunte in passato dai Capi del Corpo "pro-tempore".

Inoltre, le circolari che riguardano gli aspetti operativi sono molto dettagliate per quanto riguarda le modalità di esercizio e mantenimento della specialità per i sommozzatori mentre non esistono simili provvedimenti per la specializzazione dei nautici per i quali, peraltro, non sussiste alcun obbligo specifico ad effettuare il "mantenimento".

Tali circolari hanno inteso riconoscere una specificità legata a particolari condizioni lavorative ed in ogni caso, ben più delle leggi, interpretavano il principio ispiratore della norma contrattuale.

Nelle recenti disposizioni diramate, invece, era abbastanza chiaro l'intendimento di effettuare un recupero economico delle indennità corrisposte per alcune specializzazioni, anche se non c'è ancora stato un provvedimento effettivo per il personale interessato.

Fa nuovamente espresso richiamo alle pregresse note del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per sostenere l'illegittimità della posizione espressa dalla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e, pertanto, chiede l'emanazione di una nuova circolare agli Uffici periferici che sospenda le disposizioni precedentemente impartite.

Il Capo Dipartimento, Prefetto Francesco Antonio Musolino, nelle more della possibilità di intervenire in via legislativa in occasione dell'esercizio della delega prevista dalla cd. "legge Madia", rinnova la richiesta di inviare contributi per potere predisporre le modifiche legislative in modo condiviso.

Il Coordinatore nazionale dell'USB VV.F., Costantino Saporito, visto che non abbiamo a disposizione il contratto, suggerisce la necessità di apportare modifiche anche al D.P.R. 64/2012, ovvero il Regolamento di servizio, che disciplina, appunto, gli istituti in discussione ed esprime perplessità, invece, sulla possibilità di intervenire normativamente.

Il Capo Dipartimento, riprendendo il discorso sulle indennità degli specialisti, ribadisce l'esigenza di effettuare approfondimenti affinché la determinazione adottata dalla Direzione Centrale per le

Risorse Finanziarie sia incontrovertibile e nel frattempo si sospenda le procedure da parte dell'Amministrazione.

Auspica, altresì, che tutte le articolazioni del Dipartimento si impegnino ad effettuare un maggior coordinamento per comprendere se sussistano delle contraddittorietà tra i provvedimenti emanati nel corso degli anni dai differenti Uffici.

Alle sollecitazioni del rappresentante dell'O.S. di emanare una nuova circolare che sospenda gli effetti di quelle già inviate replica che l'Amministrazione effettuerà le proprie valutazioni sulle indicazioni da fornire.